

GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

La domanda per la richiesta del Sostegno alla Maternità e Paternità deve essere caricata nell'Area Riservata dell'Iscritto nel portale www.ebsalimentare.it oppure inoltrata tramite e-mail all'indirizzo maternita@ebsalimentare.it.

Il termine perentorio di presentazione della domanda all'Ente è fissato in 120 giorni dalla data di presentazione della richiesta di congedo facoltativo all'INPS.

Nell'arco dei primi 12 anni di vita del bambino, il contributo assistenziale per maternità/paternità spetta una volta l'anno con un minimo di assenza continuativa di un mese (30 giorni).

- Superati i 30 giorni, il contributo può essere richiesto fino ad un massimo di 180 giorni, purché il periodo sia continuativo.
- Superati i 180 giorni si indennizzano ulteriori 3 mesi (90 giorni) di congedo parentale spettanti alla madre o al padre nel rispetto delle normative vigenti, purché il periodo sia continuativo.

Nell'arco dei primi 12 anni di vita del bambino, il contributo assistenziale per maternità/paternità spetta una volta all'anno con un minimo di assenza continuativa di 30 giorni:

- per i genitori soli* (Circolare INPS n.8 del 17/01/2023) ovvero in casi di decesso, abbandono da parte di uno dei genitori, affidamento esclusivo o non riconoscimento del figlio, a cui spetta la totalità dei 9 mesi (270 giorni) indennizzati dall'INPS, nel rispetto delle normative vigenti, purché il periodo sia continuativo;
- Per i genitori con figli con Handicap in Situazione di Gravità (legge 104/1992 art. 3 comma 3) a cui spetta l'estensione delle mensilità di Congedo Parentale per la durata di 3 anni indennizzate dall'INPS decorrenti a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale (art.32 D.LGS 151/2001), purché il periodo sia continuativo.

*La situazione di "ragazza madre" o di "genitore single" non realizza di per sé la condizione di "genitore solo": deve infatti risultare anche il non riconoscimento dell'altro genitore. Analogamente dicasi per la situazione di genitore separato: nella sentenza di separazione deve risultare che il figlio è affidato ad uno solo dei genitori. L'articolo 32, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 151/2001 precisa che, per *genitore solo* deve intendersi, anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice Civile, l'affidamento esclusivo del figlio.

La **documentazione da inoltrare all'Ente o da caricare in Area Riservata**, in formato PDF e con dimensione massima di 5 MB, comprende:

- A) Modulo richiesta Sostegno Maternità/Paternità debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte;
- B) Copia della domanda presentata all'INPS (completa di ricevuta e riepilogo dati);

- C) Se disponibile al momento dell'inoltro della domanda all'Ente, **copia delle buste paga riferite all'intero periodo** di astensione facoltativa in cui risulti il trattamento dell'Inps;
- D) Se non disponibile al momento dell'inoltro della domanda all'Ente, **copia delle buste paga riferite all'intero periodo** di astensione facoltativa con cadenza mensile.

ASSOGGETTAMENTO FISCALE DEL CONTRIBUTO

Il contributo di sostegno alla maternità/paternità integra il reddito dell'Iscritto e come tale la base imponibile assoggettata alla tassazione IRPEF. Si ricorda che l'IRPEF è una tassa progressiva la cui percentuale (aliquota) di prelievo aumenta all'aumentare dei redditi percepiti in base alle cinque fasce reddituali. Pertanto maggiore sarà il reddito maggiore sarà la sua tassazione. Onde evitare una maggiore tassazione o una errata dichiarazione dei redditi, l'Iscritto dovrà indicare la scelta dell'aliquota IRPEF da applicare al contributo erogato dall'Ente, coerente con il suo scaglione reddituale presunto. Per una corretta tassazione si deve individuare quale è il reddito presunto che si percepirà nell'anno, di seguito la tabella attualmente in vigore.

REDDITO IMPONIBILE	ALIQUTA
Fino a € 28.000,00	23%
Da € 28.001,00 a € 50.000,00	35%
Da € 50.001,00 in poi	43%